

SOFTWARE GESTIONALE: CHIARIMENTI SUL REVERSE CHARGE

L'articolo 35, comma 5, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, ha previsto il meccanismo del cosiddetto "reverse charge" per le prestazioni di servizi rese nel settore edile dai subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, rendendo l'appaltatore debitore IVA. In particolare, l'art. 1, comma 44, della Legge Finanziaria 2007 prevede che il meccanismo dell'inversione contabile, cosiddetto **reverse-charge**, si applichi, dal 1° gennaio 2007, anche "alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore".

Quindi il **subappaltatore dovrà emettere fattura** nei confronti dell'impresa costruttrice o esecutrice della ristrutturazione, **senza l'applicazione dell'IVA**, utilizzando un codice Iva che contenga la motivazione: "**esente da IVA - art. 17, D.P.R.633/72**".

L'**appaltatore**, invece, **dovrà registrare la fattura integrata con l'IVA** dovuta sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite (Vedi Registros Intra-Comunitarie).

Esempio di Ricevimento Fattura per operazioni svolte in Italia.

L'acquisto deve essere effettuato con la doppia registrazione (meccanismo del "reverse charge") di modo che l'iva movimentata finisca sia sui registri iva acquisti (1° registrazione) che sul registro iva vendite (2° registrazione). Le registrazioni presentano una differenza iva, ma sono comunque da ritenersi esatte. La prima registrazione va effettuata utilizzando una normale causale di ricevimento fattura in modo che il movimento finisca sul registro iva acquisti. Notare nell'esempio in figura che al fornitore è stato accreditato solo l'importo dell'imponibile. L'importo dell'iva viene girato ad un cliente di comodo (che occorre creare con gli stessi dati del fornitore) che verrà chiuso nella registrazione della fattura d'acquisto sul registro iva vendite.

Ricevimento Fattura in AD HOC

The screenshot shows a software window titled "PRIMANOTA / Varia" with the following fields:

- Num. Registrazione: 33
- Del: 06-07-2008
- Anno Competenza: 2008
- Valuta Conto: Eur
- Codice Causale: 008
- RICEVIMENTO FATTURA
- Competenza IVA: 06-07-2008
- Documento Numero: 123 /
- Del: 10-01-2008
- Rif. Mese/Anno: 1 / 2008
- Prot.: 43 /
- Note:
- Valuta: 6
- Eur
- Cambio: 1,000000

The main table displays the following data:

S/Conto	Cli/For	Cod. Iva	Imponibile	Dare	Avere	PA	Diff.
0201001	0000002		ROSSI MARIO & C. S.N.C		500,00	C	
0202002		20	500,00	100,00			
0301001			ACQUISTO COMPUTERS PC	500,00			
0104001	0000001		ROSSI MARIO & C. SNC.		100,00	C	
				600,00	600,00		
				nza	D-A:		
					IVA:		-100,00

A dialog box titled "ad hoc Windows" is overlaid on the table, containing the text: "Manca la quadratura IVA ! Confermi ugualmente ?" with "Si" and "No" buttons.

At the bottom of the window, there is a toolbar with icons for: Auto, Cash Flow, Part., C/C, Cespiti, Intra Beni, Intra Servizi, Terzo Sogg., Cattura, and Visualizza.

Fattura Passiva su Reg. Iva Vendite

La seconda registrazione va effettuata con una causale di vendita di modo che il movimento finisca sul registro iva vendite. La fattura ricevuta va registrata come se fosse una fattura di sola iva. Particolare attenzione va fatta al numero documento. Infatti onde evitare di alterare la numerazione progressiva dei documenti di vendita, è necessario inserire una parte alfanumerica.




Fig. 2.131 – Causale Acquisto Rottami su Vendite



Fig. 2.132 -Registrazione fattura acquisto materiale da rottame nel reg.iva vendite

NEWS: Reverse Charge

" Il regime dell'inversione contabile non si applica alle prestazioni rese direttamente, in forza di contratti d'appalto, nei confronti di imprese di costruzione o di ristrutturazione."

In pratica, il soggetto subappaltatore emette una fattura esente IVA (art. 17 comma 6) ed il soggetto appaltatore, ottenuta la fattura, la integra con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e la annota sia nel registro delle fatture emesse che nel registro delle fatture d'acquisto.

In caso di *erronea applicazione dell'Iva* da parte del subappaltatore, la detrazione per il committente potrebbe essere preclusa.

Il prestatore, però, avrebbe diritto a chiedere il rimborso dell'imposta addebitata per errore attraverso la procedura del rimborso "anomalo".

Tuttavia, entro il limite di 1 anno dall'emissione della fattura dovrebbe essere possibile correggere l'errore emettendo una nota di variazione.

[>Chiudi<](#)